

DISEGNO DI LEGGE N. 31

IV

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n. 89/A IV Legislatura

" Modificazione alla L.R.20/4/85
n.21, concernente incentivazione
dell'associazionismo economico fra
imprese artigiane della Regione e pro-
roga dei termini di presentazione delle
domande".

REGIONE PUGLIA

Relazione al disegno di legge recante: Modificazione della L.R. 20.4.1985, n. 21, concernente incetevazione dell'associazionismo economico fra imprese artigiane della regione, e proroga dei termini di presentazione delle domande.

Gli artt. 3, 5 e 7 della L.R. 20.4.1985, n. 21, prevedono termini perentori per la presentazione delle relative domande di contributo.

I termini scadevano il 12 agosto 1985 per le domande di contributo relative all'esercizio finanziario 1985 ed il 30 settembre 1985 per quelle relative all'esercizio finanziario 1986.

Sono pervenute all'Assessorato complessivamente n. 17 domande di contributo ai sensi dell'art. 3 delle quali 2 tardive e varie irregolari da dichiarare inammissibili; n. 15 domande di contributo ai sensi dell'articolo 5 delle quali n.1 tardiva ed alcune irregolari da dichiarare inammissibili nonchè n. 13 domande di contributo ai sensi dell'art. 7 delle quali alcune irregolari da dichiarare inammissibili.

Consta inoltre che altri consorzi non hanno fatto in tempo a presentare le relative domande di contributo.


Viene inoltre segnalato dai consorzi di imprese artigiane l'impossibilità di poter fruire del contributo di cui all'art. 7 in quanto i consorzi medesimi non dispongono del residuo 50%.

Si è ritenuto perciò di modificare il primo ed il secondo comma dell'art. 7 nel senso proposto.

Si è predisposto l'articolato che segue.

Bari, li ' **3 MAR. 1986**

L'ASSESSORE
(Dott. Corradino MARZO)



REGIONE PUGLIA

DISEGNO DI LEGGE: Modificazioni della L.R. 20.4.1985, n. 21, **concernente incentivazione dell'associazionismo economico fra imprese artigiane della regione, e proroga dei termini di presentazione delle domande.**

Art. 1.

Proroga termini

I termini di presentazione delle domande di cui agli artt. 3, 5 e 7 della L.R. 20.4.1985, n. 21, scaduti il 12 agosto ed il 30 settembre 1985 sono prorogati fino a 30 (trenta) giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Contributo

Il primo ed il secondo comma dell'art. 7 della L.R. 20.4.1985, n. 21, sono sostituiti dai seguenti:

"Al consorzio che ha per scopo l'esercizio dell'attività indicata alla lett.e) dell'art.6 della L. 21.5.1981, n. 240, è concesso un contributo finanziario per lo svolgimento della **relativa attività**. Il **contributo** può essere concesso nella misura dell'80% (ottanta-percento) delle spese ammissibili per i primi tre anni di attività del consorzio ai sensi del precedente comma e, successivamente alla scadenza del triennio, nella misura del 50% (cinquantapercento) delle spese ammissibili e nei limiti del relativo stanziamento di bilancio.

Il contributo non potrà comunque superare l'importo di L. 200 milioni per ogni consorzio e per ogni esercizio di applicazione della presente legge."

Art. 3.

Norma finanziaria

Al finanziamento della maggiore spesa prevista in complessive Lire 300 milioni si fa fronte con i fondi già stanziati al Cap. 0702200 del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario e per gli anni successivi con i corrispondenti capitoli dei bilanci regionali ai sensi dell'art. 19 della L.R. 30.5. 1977, n. 17, e successive modifiche ed integrazioni.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso alla IV Commissione Consiliare permanente il 6/1/86